



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

RIUNIONE GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019

1. Ricorso US CITTA' DI PALERMO SPA

ORDINANZA

avverso la sanzione della retrocessione all'ultimo posto del Campionato di Serie B Stagione Sportiva 2018/19 inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale nota 12055/816 pf 18-19 GP/GC/blp del 29.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 63/TFN del 13.5.2019)

2. Ricorso PROCURATORE FEDERALE

ORDINANZA

avverso la declaratoria di inammissibilità del deferimento nei confronti del sig. Zamparini Maurizio all'epoca dei fatti Presidente CdA della società US Città di Palermo SpA sino al 7.3.2017 e, successivamente, Consigliere CdA della società US Città di Palermo SpA sino al 3.5.2018 seguito proprio deferimento nota 12055/816 pf 18-19 GP/GC/blp del 29.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 63/TFN del 13.5.2019)

3. Ricorso Sig. GIAMMARVA GIOVANNI (all'epoca dei fatti Presidente del CdA della società US Città di Palermo SpA dal'8.11.2017 all'8.8.2018)

ORDINANZA

avverso la sanzione dell'inibizione per anni 2 inflitta al reclamante per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 8 C.G.S., nonché art. 85 NOIF seguito deferimento del Procuratore Federale nota 12055/816 pf 18-19 GP/GC/blp del 29.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 63/TFN del 13.5.2019)

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - t. +39 06 84911 - press@figc.it - www.figc.it



facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc
youtube.com/vivoazzurro





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 63/TFN
del 13.5.2019)

**4. Ricorso Sig. MOROSI ANASTASIO (all'epoca dei fatti ORDINANZA
Presidente del Collegio Sindacale della società US Città
di Palermo SpA)**

avverso la sanzione dell'inibizione per anni 5 con
preclusione ex art. 19, comma 3 C.G.S. inflitta al
reclamante per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 8
C.G.S., nonché artt. 84, commi 1 e 3 e 85 NOIF seguito
deferimento del Procuratore Federale nota 12055/816 pf
18-19 GP/GC/blp del 29.4.2019 (Delibera del Tribunale
Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n.
63/TFN del 13.5.2019)